



FEDERAZIONE ITALIANA CART'S Associazione Sportiva Dilettantistica

Ufficio Giustizia Sportiva – Giudice Unico

e-mail: segreteria.sportiva@fics.it

SENTENZA GU/06/15 DEL 31.07.2015

Al Presidente Federale
Ai Consiglieri Federali
Alle Associazioni Sportive Affiliate
Ai tesserati dell'Allegato "A"

E p.c. alla Segreteria Sportiva
Loro Sedi

Il Giudice Unico, secondo quanto stabilito dall'art.22 comma 3 dello statuto che lo indica come organo di omologazione dei risultati trasmessi dagli Ispettori di Gara nelle manifestazioni ufficiali della F.I.C.S., nonché organo di amministrazione della Giustizia Sportiva di prima istanza;

Letti i regolamenti e le circolari in corso di validità ed in particolare il Regolamento di Giustizia e Disciplina RGD e il Regolamento Attività agonistica RAA;

Annotata la precedente sentenza GU/05/15;

Letto il preannuncio di reclamo presentato alle ore 16,40 durante la gara di Castel di Casio a firma di 4 tesserati facenti parte di due equipaggi appartenenti a due ASA diverse;

Rilevata la non conformità del procedimento in quanto è prevista impugnazione da parte di SINGOLI concorrenti e ASA (art.4,3 comma (a) RDG) e non è prevista l'azione a multipla compartecipazione. Tale errore era già stato evidenziato in sentenze passate in giudicato da parte di questo ufficio ed è conforme alle linee guida, emanate dal CONI nel 2014, verso le quali tutti gli enti sportivi e le loro ASA si debbono allineare;

Rilevato un solo pagamento della cauzione di 50,00 euro;

Letto il reclamo, pervenuto nei termini prescritti, a sola firma di uno dei quattro tesserati titolari del preannuncio nel quale si lamentava la mancata possibilità di effettuare il rilevamento del peso stante l'assenza di una bilancia idonea, mancante tra l'altro già dalla mattinata;



Rilevata pertanto un'incongruenza nella sequenza logica tra preannuncio e reclamo per quanto riguarda la titolarità dello strumento giuridico;

Rilevato che ogni atto giuridico sportivo attinente il percorso di gara e le attrezzature va effettuato prima dell'inizio della gara (prima prova valida) o al massimo 30' dopo che si rileva l'infrazione, si denota che l'azione è stata condotta fuori tempo. La parte reclamante, nello scritto, denuncia di aver notato fin dal mattino la mancanza della bilancia e di averlo verbalmente segnalato dimenticandosi che solo la forma scritta lascia traccia giuridica attendibile perdendo pertanto formalmente qualsiasi rivalsa futura;

Rilevata la richiesta di annullamento della gara sottostante al ricorso presentato;

P.Q.M.

Si delibera di:

- a) **RESPINGERE** il reclamo prodotto per evidenziati errori formali e di omologare la classifica della categoria C6 così come pubblicata;
- b) Incamerare la cauzione versata che andrà indirizzata in beneficenza ai sensi dell'art.2.10 RDG
- c) Ribadire che ogni strumento di reclamo, ricorso o preannuncio va effettuato da **SINGOLI** concorrenti ove previsto o dal loro rappresentante legale (Presidente dell'ASA o vicepresidente se vicario). Per quanto riguarda gli equipaggi doppi il concorrente è l'intero equipaggio;
- d) Incaricare la Segreteria della comunicazione e l'applicazione della presente, appellabile nei modi e tempi prescritti.

APPENDICE

Questo ufficio non vuole comunque sottrarsi alla problematica sollevata che riguarda:

- a) Obbligatorietà di alcune strutture e strumentazioni poste a carico degli Organizzatori;
- b) Eventuali sanzioni e/o azioni conseguenti alla loro mancanza e/o inidoneità;
- c) Revisione delle competenze e delle conseguenze sportive inerenti attrezzature, figure e strumentazione obbligatoria.



Allo stato attuale, nel RAA art.3.10, vengono citati degli obblighi a carico degli organizzatori quali spazio idoneo ad ospitare bilancia con peso massimo misurabile superiore a 320 Kg. ma anche nello stesso articolo è prevista la predisposizione di servizi igienici adeguatamente segnalati. A questo punto se una gara non fosse valida per la mancanza della bilancia non lo sarebbe nemmeno se mancassero i servizi igienici e questo ufficio ha il timore che molte gare possano subire restrizioni per il mancato rispetto di quest'ultimo onere. Quindi si invita il Consiglio Federale a predisporre un articolato esaustivo della problematica dove vengano evidenziati gli strumenti, le attrezzature e le persone ritenute obbligatorie e si stabilisca cosa debba essere intrapreso se dovessero mancare o se le stesse venissero ritenute non idonee, in modo da non costringere il Giudice ad interpretazioni unilaterali sulla validità della gara. Sarebbe più corretto non far disputare una gara che arrivare successivamente al suo annullamento. A puro titolo esemplificativo se ne citano alcune (anche se alcune sono già codificate sarebbe comunque utile racchiuderle in unico capitolato) specificando inoltre quali voci siano da considerare obbligatorie per tutte le gare e quali no e se la loro mancanza determinasse sì o no un'irregolarità sportiva con la conseguenza dell'invalidazione della stessa e pertanto l'inutilità di proseguire se fosse già iniziata:

- 1) Cronometristi (con strumentazione minima prevista) e stampa classifiche (per esempio alla fine di ogni manche o solo finale);
- 2) IDG;
- 3) DDG (nel caso non venga segnalato corrisponde al presidente della società organizzatrice);
- 4) Commissari (numero ritenuto minimosufficiente);
- 5) Pressostato;
- 6) Bilancia;
- 7) Calibro;
- 8) Postazioni di minimo;
- 9) Protezioni come da piano di sicurezza approvato;
- 10) Servizio Radio;
- 11) Servizio traino (minimo richiesto);
- 12) Ambulanza (numero minimo e numero consigliato);
- 13) Medico (consigliato o obbligatorio);



- 14) Assicurazione RC;
- 15) Autorizzazioni autorità locali;
- 16) Altre voci ritenute dal Consiglio Federale degne di attenzione.

Questo ufficio, in attesa che il consiglio Federale si pronunci e deliberi su quanto sopra evidenziato,
SENTENZA

che una gara, regolarmente iscritta in calendario, venga ritenuta valida nel momento in cui presenti le seguenti figure, attrezzature, documenti e strumentazioni:

- 1) IDG e DDG;
- 2) Cronometraggio idoneo;
- 3) Un'ambulanza con defibrillatore;
- 4) Almeno un commissario per ogni curva significativa;
- 5) Protezioni almeno come da piano di sicurezza;
- 6) Autorizzazioni di pubblica sicurezza valide e congrue.

La loro mancanza o inadeguatezza produrrà la non effettuazione o la sospensione della gara se già iniziata.

Per quanto riguarda pressostato e bilancia ed altre strumentazioni o attrezzature alle quali sono già assegnati degli oneri, per ora in attesa di precisa deliberazione del C.F., se ne consiglia vivamente la presenza ma la loro mancanza non potrà essere assunta a motivo di annullamento della gara, sebbene produrrà ammonizione nei confronti degli organizzatori morosi. Tale sentenza in appendice è immediatamente operativa e valida fino a diversa pronuncia del Consiglio Federale.

Dalla propria sede lì 31.07.2015

Il Giudice Unico
Ceccon Dr. Claudio

(documento spedito elettronicamente con firma digitale legale certificata).